

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione patate, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4619 del 01/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PIZZOLI SPA** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione patate, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **PIZZOLI SPA** (C.F. 03029000373 e P.I. 00590481206) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione patate, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5173 del 28/09/2017), con scadenza di validità in data 23/10/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento prot. n. 53578 del 24/10/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Suap dell'Unione Reno-Galliera }.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5173 del 28/09/2017, con scadenza di validità in data 23/10/2032, e dei successivi atti di modifica ed integrazione e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **PIZZOLI SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La PIZZOLI SPA (C.F. 03029000373 e P.I. 00590481206) con sede legale in Comune di Budrio (BO),

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

via Zenzalino n. 1, per l'impianto sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 22/02/2022 (Prot. n. 14488) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di realizzazione nuovo impianto per la lavorazione, trasformazione e conservazione delle patate con annesso impianto di digestione anaerobica termofila delle biomasse provenienti dai sottoprodotti dello stabilimento. Impianto di cogenerazione (soggetto a separata domanda ai sensi del D.Lgs. 115/2008).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15758 del 01/03/2022 (pratica SUAP n. 38943/14488/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/03/2022 al PG/2022/35424 e confluito nella **Pratica SINADOC 11062/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/59487 del 08/04/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26949 del 26/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2022 al PG/2022/68145, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29171 del 05/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/05/2022 al PG/2022/75151, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 05/05/2022.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/93534 del 07/06/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40708 del 29/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/06/2022 al PG/2022/107292, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto del Consorzio della Bonifica Renana del 23/06/2022 (Prot. n. 8199).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40737 del 29/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/06/2022 al PG/2022/107349, ha trasmesso parere favorevole e nulla osta di impatto acustico per conto del Comune di San Pietro in Casale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il

SUAP dell'Unione Reno-Galliera, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1812,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 606,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 30/08/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIZZOLI SPA
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi (Rif Planimetria “Progetto Fogne Pizzoli SPC - Rete acque Bianche-Nere-Industriali_03 n Tavola 3093 del 20/04/2022”)

Scarico IM1 in acque superficiali (Scolo Consorziale Tombe) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituito dall’unione di:

- acque reflue industriali originate dalle linee produttive dell’intero stabilimento (linea blu, linea rossa, linea verde e linea marrone) ognuna di esse sottoposta a un preventivo specifico trattamento;
- delle acque di lavaggio e sanificazione degli impianti e dei vari reparti produttivi preventivamente trattate mediante specifici sistemi di trattamento;
- delle acque meteoriche di prima pioggia originate dalle caditoie e area del depuratore aziendale in uscita dai sistemi di trattamento (V1 e V5) delle acque di prima pioggia;
- delle acque meteoriche di seconda pioggia mediante una “canaletta in cls per svuotamento canale”;
- delle acque miste (domestiche, meteoriche) già precedentemente autorizzate con DAMB-2017-5173;
- delle acque reflue domestiche raccolte dalla dorsale est del fabbricato di nuova edificazione che ospita il locale mensa e i servizi igienici con spogliatoi/docce per gli addetti all’attività, preventivamente soggette a trattamento primario in 2 degrassatori, recapitanti al “manufatto 1” impianto biologico a fanghi attivi comprensivo di vano di sedimentazione primaria (Imhoff), dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di 100 AE,

Tutte le linee sono dotate di pozzetti di ispezione e campionamento ed anche lo Scarico IM1 prima dell’immissione nel copro idrico superficiale e a monte della confluenza con le reti di acque meteoriche risulta essere dotato di apposito pozzetto di ispezione e campionamento.

Scarico IM2 in acque superficiali (Scolo Consorziale Tombe) di acque di dilavamento aree esterne

preventivamente a laminazione mediante apposita struttura (vasca di laminazione), e successivamente, mediante passaggio in scaricatore con limitazione della Portata massima di 200 l/s (R1) e passaggio in valvola clapet anti-riflusso, inviate al punto di scarico finale, nel corpo idrico. Esse sono costituite dall'unione:

- nel punto X1 delle acque meteoriche provenienti dai tetti lato Nord-Nord Ovest e delle acque di dilavamento delle aree esterne potenzialmente soggette a contaminazione e previamente trattate nelle vasche di prima pioggia denominate V3 e V4;
- nel punto X2 delle acque meteoriche provenienti dai tetti lato Sud-Sud Est, delle acque di dilavamento delle aree esterne potenzialmente soggette a contaminazione e previamente trattate nella vasca di prima pioggia denominata V2 e delle acque domestiche dei servizi igienici ad uso degli autisti preventivamente trattate mediante fossa imhoff e filtro batterico.
- nel punto X3 delle acque meteoriche provenienti linea fognaria costituita da 9 pozzetti di raccordo con coperchio che inizia sul lato sud della “cabina metano” (Punto di allaccio Rete Snam) verso il punto di allaccio Enel da 15 kV

Prescrizioni

1. Gli Scarichi IM1 e IM2 dovranno, nel punto di controllo finale, rispettare i limiti di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006;
2. Gli scarichi parziali in uscita dai pozzetti di ispezione/campionamento, ubicati subito a valle delle vasche di trattamento di prima pioggia (V2, V3, V4 e V5), dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006;
3. Sia aggiornata la planimetria della rete fognaria “*Progetto Fogne Pizzoli SPC - Rete acque Bianche-Nere-Industriali_03 n Tavola 3093 del 20/04/2022*” in relazione alle modifiche conseguenti alle indicazioni riportate nei seguenti punti;
4. Il refluo meteorico di due pluviali della palazzina a servizio dell'impianto di depurazione che confluiscono al pozzetto sfioratore (S) in testa alla vasca di prima pioggia V5, sia convogliato nel reticolo delle acque superficiali e non all'interno della vasca di trattamento;
5. In merito all'area interposta tra il fabbricato “centrali termiche” e il lato nord dello stabilimento produttivo di nuova edificazione, non devono essere presenti collegamenti tra la linea delle acque meteoriche pluviali del fabbricato “centrali termiche” e la linea fognaria di raccordo delle caditoie afferenti all'impianto di prima pioggia V4;
6. Sia corretta la tabella riportata in planimetria “*20220420 - Pizzoli SPC - Vasche di PP e superfici_00*”, non rispondente ai volumi utili di accumulo esplicitati nelle schede tecniche presentate relative ai manufatti di trattamento delle acque di prima pioggia V2, V3 e V4;
7. la caditoia e l'eventuale griglia poste in area soggetta al trattamento in vasca di prima pioggia V2 (situate

- a monte del pozzetto di raccordo P3) siano collettate e i reflui raccolti afferiscano al trattamento di prima pioggia, mentre le due caditoie poste sul vialetto di accesso, se contemplate in area non contaminata, siano collettate alla altre presenti ed il refluo raccolto confluisca al pozzetto di scarico P209C;
8. I pozzetti di raccordo/ispezione, riportati subito a valle delle vasche di trattamento di prima pioggia (V2, V3, V4 e V5), siano da intendersi di ispezione/campionamento, ovvero conformi ai requisiti tecnici indicati dalla norma UNICHIM 92/1975 che consentano il prelievo del refluo per caduta;
 9. I pozzetti di Ispezione situati a monte dei punti di scarico X1, X2 ed X3 che recapitano alla vasca di laminazione siano dotati di saracinesca di intercettazione, quale presidio ambientale da utilizzarsi in caso di sversamento accidentale sulle aree di piazzale afferente e sia data opportuna formazione/informazione al personale dipendente;
 10. I pozzetti di raccordo posti a monte dei punti di scarico IM1 e IM2 che recapitano nello Scolo consorziale Tombe, siano dotati di saracinesca per l'intercettazione dello scarico, da utilizzarsi nel caso di sversamenti accidentali sui piazzali afferenti e sia data opportuna formazione/informazione al personale dipendente;
 11. Le linee di acque meteoriche pluviali e caditoie anche posizionate in aree considerate non soggette a trattamento, in quanto non potenzialmente contaminate, siano comunque raccordate e recapitate al reticolo delle acque superficiali, previo passaggio in pozzetto dotato di saracinesca, quale presidio ambientale in caso di sversamenti accidentali sui piazzali afferenti e sia data opportuna formazione/informazione al personale dipendente;
 12. Il refluo che confluisce al pozzetto *“recupero sversamenti”* a servizio del bacino di accumulo destinato ad ospitare Tank di olio vegetale (materia prima liquida) riportato in planimetria *“20220420 - Pizzoli SPC - Planim aree stoccaggio materie prime liquide_00”* in prossimità di caditoie delle acque meteoriche non entri in comunicazione con esse (seppure le stesse risultino afferenti al trattamento di prima pioggia in Vasca V2);
 13. Gli eventuali reflui raccolti dalle caditoie nell'area ricezione materie prime, derivanti dalla nebulizzazione acqua per l'abbattimento di polveri nella fase di scarico dei tuberi, siano convogliati al depuratore *“acque con terra”*, per poi confluire al depuratore biologico aziendale;
 14. Tutte le materie prime liquide stoccate in area esterna siano collocate all'interno di adeguato bacino di contenimento;
 15. La planimetria *“20220420 - Pizzoli SPC - Planim aree stoccaggio materie prime liquide_00”* contempla esclusivamente il deposito in area esterna di 6 Tank olio vegetale, poste all'interno di bacino di contenimento, di cui non viene esplicitata la capacità; tale bacino dovrà pertanto essere in grado di contenere almeno l'intero volume del serbatoio maggiore e 1/3 della capacità geometrica totale dei 6 serbatoi;
 16. Tutti i rifiuti allo stato liquido/fangoso, pericolosi e non pericolosi, posti in deposito temporaneo siano collocati in area coperta e su adeguato bacino di contenimento;

17. Il fango estratto dal compartimento MBR a servizio del comparto aerobico (NAS3) del depuratore viene dichiarato inviato ad un decanter o utilizzato direttamente in alimento al digestore anaerobico termofilo e solo successivamente disidratato unitamente al digestato originato dalle biomasse produttive, con possibilità di iscrizione al Registro dei prodotti fertilizzanti come *ammendante compostato misto* (DLgs 75/2010 e smi); si evidenzia che tale materiale se contenente anche fanghi da MBR, dopo essere sottoposto ad ulteriore trattamento di stabilizzazione aerobica (maturazione) in impianto adeguato, dovrà divenire *ammendante compostato con fanghi*;
18. Nel caso di guasto all'impianto di disidratazione/essiccazione del digestato, la frazione solida del digestato in attesa di essere processata all'impianto di essiccazione (di cui non sono riportate indicazioni tecniche in relazione) dovrà essere posta in stoccaggio in platea impermeabilizzata coperta secondo il Regolamento regionale vigente (Rif n. 3 del 15/12/2017), ovvero posto in cumulo per un'altezza massima di 1,5 m se la superficie viene dotata di cordolo perimetrale di contenimento (h 0,1 m) su 3 lati oppure altezza massima del cumulo pari a 3,0 m se l'area viene delimitata da muro perimetrale su 3 lati;
19. L'eventuale cessione a terzi o l'utilizzo agronomico diretto del digestato prodotto (dopo maturazione su platea per 90 giorni) dovrà essere formalizzata in Comunicazione, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 152/06 e smi, secondo il Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017;
20. I reflui che afferiscono ai due degrassatori dichiarati a servizio di reflui civili, ma riportati in planimetria "20220420 - Pizzoli SPC - Vasche interrato_00" denominati "G" ed "L", ciascuno come "intercettore separatore di grassi alimentare e fecole", confluiscono alla rete delle acque reflue industriali che afferiscono al depuratore biologico aziendale, in quanto il sistema di trattamento dei reflui civili viene dimensionato al carico organico determinato dal numero di addetti e dal relativo consumo idrico;
21. L'impianto biologico a fanghi attivi comprensivo di vano di sedimentazione primaria (Imhoff) proposto, dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di 100 AE, sia il modello denominato "SOB M 10" e non "SOB M 7" (per 50 AE);
22. I reflui originati nel servizio igienico posto sul lato sud dell'edificio produttivo (a servizio degli autisti, per un carico organico massimo stimato pari a circa 9 Abitanti Equivalenti) che subiscono trattamento primario in fossa Imhoff e secondario in filtro batterico anaerobico di cui non viene presentata la relativa scheda tecnica, abbia un volume utile di massa filtrante pari a 6,0 mc per altezza di massa filtrante massima consentita di 1,5 m o un volume utile di massa filtrante di circa 10,0 mc se l'altezza di massa filtrante è la minima ammessa, ovvero 0,9 m;
23. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato.
24. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.

25. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
26. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
27. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - c) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - d) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - e) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
28. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
29. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
30. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
31. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive contenute nel parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana (prot.n.8199 del 23/06/2022) che si allega, nonché di quelle future, eventualmente indicate dallo stesso
32. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/03/2022 al PG/2022/35424 e successive integrazioni del 05/05/2022 al PG/2022/75151).
- Elaborato "Progetto Fogne Pizzoli SPC - Rete acque Bianche-Nere-Industriali_03", riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana prot.n. 8199 del 23/06/2022 riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 11062/2022

Documento redatto in data 30/08/2022

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

UNIONE RENO GALLIERA - SUAP

PEC unione@pec.renogalliera.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE INTEGRAZIONE TECNICA - RIF. SUAP 38943/14488/2022 - RICHIESTA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE NUOVE MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICO ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IMPATTO ACUSTICO - PIZZOLI S.P.A.
Parere idraulico (Codice pratica: 202203004).**

Dalla documentazione trasferita a questo consorzio risulta acquisita agli atti in data 26/05/2022 con prot. n. 7125 le integrazioni documentali trasmesse da parte del Suap - Unione Reno Galliera per il rilascio di parere idraulico per per modifica sostanziale scarico acque reflue in corpo idrico superficiale, per l'attività ubicata in comune di San Pietro in Casale, Via Altedo, 4133/E.

Premesso che:

- l'area, sulla quale verranno realizzate le opere in oggetto, ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "*Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque*". Link: <http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti faseO2.aspx?ID=240>;
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;
- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle



zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.

Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche e quelle destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Considerato che, dagli allegati alla richiesta, inclusi quelli relativi alle integrazioni trasmesse, si evince che:

- Il nuovo stabilimento produttivo agroalimentare Pizzoli S.p.A. sorgerà nell'area un tempo occupata dallo zuccherificio S.F.I.R. S.P.A. nel territorio comunale di San Pietro in Casale (BO), che ha terminato la propria attività nell'anno 2006 e che dal 2017 ospita la sede logistica della Pizzoli S.p.A.. Il primo intervento edile definito fase 1A fu autorizzato con PdC n 11029 del 25/03/2015 dal Suap dell'Unione Reno Galliera che ha consentito la costruzione del magazzino di stoccaggio del prodotto surgelato e dell'area spedizioni;
- l'azienda Pizzoli S.p.A. inizierà l'attività di costruzione presso il sito di San Pietro in Casale di Via Altedo 4133/E a seguito del rilascio da parte del SUAP Reno Galliera del PERMESSO DI COSTRUIRE con PROVVEDIMENTO FINALE UNICO Prot. n. 29156 del 04/05/2021;
- La superficie territoriale complessiva ammonta a 217.783 mq, di cui 87.632 mq considerati area verde drenante; inoltre è prevista la realizzazione di due invasi di laminazione, uno a SUD e uno a NORD del comparto in oggetto, rispettivamente con capienza di volume utile pari a 5010 mc e 265 mc, conforme a quanto previsto dalla Normativa PSAI Reno. Sommando le varie portate meteoriche si ottiene la portata massima defluente nel canale recettore:
 - Portata immessa dal sistema fognario realizzato nella fase 1A 710 l/sec
 - Portata scarico vasca di laminazione principale in terra 200 l/sec
 - Portata scarico manufatto di laminazione area depuratore 50 l/sec
 - Portata acque industriali depurate 40 l/sec

Più nello specifico si riporta quanto segue, in merito alla portata immessa dal sistema fognario realizzato nella fase 1A:

- Scarico IM 1: allacciamento al recettore finale "Scolo Tombe" del collettore esistente sito sotto la strada di accesso principale, posizionato a nord-est dell'area, mediante la realizzazione di un collettore in tubo in CLS 1000 mm. La portata massima di questo allacciamento sarà di 576,64 l/sec;
- Scarico IME 3: allacciamento esistente costituito da una condotta in CLS diam. 800 mm, situato a sud-est dell'area a monte della palazzina portineria, scaricante nel recettore finale "Scolo Tombe" per una porta massima di 131,91 l/sec;



I 2 allacciamenti a regime avranno una portata massima max complessiva di acque meteoriche di 710 l/sec.

Più nello specifico si riporta quanto segue, in merito alla portata immessa dalla vasca di laminazione posta a SUD del comparto:

- Scarico IM 2: Allacciamento al recettore finale "Scolo Tombe" della vasca di laminazione posizionata a SUD dell'area del nuovo stabilimento, mediante la realizzazione di un collettore in tubi di CLS 600 mm con una portata massima di acque meteoriche di 200 l/sec assicurata da un apposito regolatore.

- l'azienda presenta l'aggiornamento per modifiche sostanziali dell'A.U.A. già richiamata ai sensi dell'art. 269 comma8 del D. lgs. 152/06 in relazione a (si riporta di seguito solo per quanto di competenza):
 - a) Aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali provenienti dal futuro impianto di trattamento delle acque di processo delle acque industriali;
 - b) Aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali a seguito della implementazione della rete delle acque meteoriche e domestiche provenienti dagli spogliatoi e servizi stabilimento ed uffici, delle meteoriche provenienti dai tetti e delle acque di prima pioggia provenienti dalla superficie aziendale.
 - c) Aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di Acque di raffreddamento derivanti dalla centrale tecnologica provenienti dalle torri evaporative e dalle unità di trattamento fisico della centrale di potabilizzazione dell'acqua di falda.

- I punti di scarico totali ed esistenti, a servizio del comparto, risultano essere pari a 5, di cui n. 2 (IME 1 e IME 2) non concessionati. Più nello specifico la Società Pizzoli S.p.A. dichiara che questi due ultimi punti di scarico saranno oggetto di opportune verifiche di funzionamento, ma comunque risultano non influenti nel calcolo delle portate finora eseguito in quanto tutte le superfici impermeabili presenti all'interno del lotto sono state considerate all'interno dei 1000 l/s e convogliate nei punti di immissione IM 1, IM 2 ed IME 3.

Dato atto che:

- in data 15/10/2015 con prot. n. 7410 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole alla Società Pizzoli S.p.A. in merito alla realizzazione dei due scarichi diretti di acque meteoriche diam. mm 600 e diam. Mm 1000 nello scolo Tombe. Nel medesimo parere viene anche esplicitato che l'apporto delle acque meteoriche nello scolo Tombe dovrà avvenire nella misura massima di 1,00 mc/s.



- in data 25/11/2015 con prot. n. 8638 lo scrivente Consorzio ha rilasciato alla Società Pizzoli S.p.A. la Concessione n. 20150053 regolante la “costruzione di n. 2 manufatti di immissione, con tubazioni diametro mm 1000 e diametro mm 600, per scarico di acque meteoriche nello scolo consorziale Tombe, in sinistra idraulica e mantenimento in essere di un manufatto di immissione esistente, con tubazione diametro mm 800, per lo scarico di acque meteoriche nello scolo consorziale Tombe, in sinistra idraulica, nell’ambito della progettazione del nuovo stabilimento produttivo in Comune di San Pietro in Casale.”

Considerato inoltre che:

- lo scolo Tombe è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo e irriguo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all’Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell’Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito alla modifica sostanziale nuova matrice emissioni in atmosfera, scarico acque reflue in corpo idrico superficiale ed impatto acustico per l’attività ubicata in Comune di San Pietro in Casale, Via Altedo, 4133/e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- indagare l’effettivo funzionamento dei manufatti di scarico (scarico IME 1 e IME 2) e presentare istanza di concessione di regolarizzazione per i manufatti stessi corredata di documentazione tecnica; diversamente, ovvero nel caso in cui trattasi di opere ormai dismesse e non funzionali, prevederne la completa rimozione con ripristino delle pertinenze consortili.
- prevedere la massima attenzione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente,

Per le opere esistenti e non concesionate dovranno essere presi contatti con il geom. Paolo Nerozzi (tel. 348 4462127).

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all’indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Ing Aspromonte Rossella



(tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PIZZOLI Spa
comune di San Pietro in Casale – via Altedo n° 4133/E

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di patate prefritte surgelate svolta dalla società PIZZOLI Spa nello stabilimento posto in comune di San Pietro in Casale, via Altedo n° 4133/E, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società PIZZOLI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: MOTORE 1 - COGENERAZIONE - METANO - 5112 KW

Portata massima	16200 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	24 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	50	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂).....	95	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 15	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio.....	240	mg/Nm ³
Ammoniaca	2	mg/Nm ³

(*) Limite di emissione che si considera rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

Impianto di abbattimento: SCR con soluzione di urea tecnica - ossidazione CO con catalizzatore

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA 1 - BIOGAS/METANO – 5426 KW

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Altezza minima	14	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTIFunzionamento: multicom bustibile biogas e gas metano

Materiale particolare	8,3	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	166	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	78	mg/Nm ³
Monossido di carbonio.....	66	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	(**) 13,2	mg/Nm ³

Funzionamento: solo combustibile gas metano

Materiale particolare	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

Funzionamento: solo combustibile biogas

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	(**) 20	mg/Nm ³

(*) Limite di emissione che si considera rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

(**) Escluso il metano

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA 2 - METANO – 5426 KW)

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Altezza minima	14	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.itSede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) (*) 35 mg/Nm³

(*) Limite di emissione che si considera rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA A SERVIZIO DEL DIGESTORE ANAEROBICO

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, avente pagine numerate e firmate dal Gestore stesso, ove dovranno essere annotati gli eventi di entrata in funzione dell'apparato di emergenza, la durata dell'evento, la causa e le azioni correttive effettuate. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: TRATTAMENTO ARIA ESSICCATORE DIGESTATO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti ridotti dell'Azoto (espressi come NH ₄ ⁺)	2	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber chimico triplo stadio

E' inoltre stabilito, come parametro conoscitivo, il valore di Concentrazione di odore pari a 2750 U.O./m³. La rilevazione di tale parametro dovrà essere semestrale unicamente durante i primi due anni di funzionamento dell'impianto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: FRIGGITRICE

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose.....	10	mg/Nm ³
--------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: separatore centrifugo - condensatore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: BOX PELATRICE A VAPORE

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: PELATRICE A VAPORE

EMISSIONI E9 – E10 – E10 - E12

PROVENIENZA: DRYER PER ASCIUGATURA PATATE

EMISSIONI E13 – E14 – E15 – E16

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE VAPORE SU ALIMENTAZIONE DRYER

EMISSIONI S1 – S2 – S3 – S4 – S5 - S6

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA SU CALDAIE

EMISSIONE S7

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA SU DEGASATORE

EMISSIONE S8

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA RIDUZIONE VAPORE DEPURATORE

EMISSIONI S9 - S10

PROVENIENZA: SFIATO VAPORE BLOW DOWN SU CALDAIE

EMISSIONI S11

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA SU MOTORE 1

EMISSIONE S12

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA BIOGAS SU DIGESTORE

EMISSIONE S13

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA BIOGAS SU DIGESTORE ANAEROBICO
ACQUE REFLUE UASB

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Emissioni odorigene

Si prescrive di effettuare un monitoraggio delle concentrazioni odorimetriche presso le sorgenti puntuali e le sorgenti areali individuate nel documento “Studio di impatto atmosferico ed olfattivo” rev1. Tale monitoraggio dovrà avere frequenza semestrale e durata dei primi due anni di funzionamento dell’impianto. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dovranno essere inviati all’Autorità competente per il controllo (Arpae- APA) con una specifica relazione annuale ove sia valutata la possibilità di inserire un sistema di copertura della sorgente areale denominata MBR.

Le biomasse di alimentazione del digestore anaerobico devono provenire da processi di produzione interni allo stabilimento e devono essere avviate direttamente all’alimentazione dell’impianto evitando lo stoccaggio delle stesse, per non generare possibili fenomeni di esalazioni maleodoranti.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- i metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- i altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale

Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi

periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

Pratica Sinadoc n°11062/2022

Documento redatto in data 22/08/2022

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIZZOLI SPA
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **PIZZOLI SPA** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.
- Visto il parere favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, per la componente riguardante l'impatto acustico.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di San Pietro In Casale, per quanto di competenza per la matrice acustica con nota Prot. n. 6693 del 05/04/2022

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di San Pietro In Casale, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/93534 del 07/06/2022, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 40373 del 29/06/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/06/2022 al PG/2022/107349). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 05/05/2022 al PG/2022/75151).

Pratica Sinadoc 11062/2022

Documento redatto in data 30/08/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.